

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3838

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FOLLIERI, ERROI, VALENTINO,  
BATTAGLIA, CIRAMI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1999

---

Modifica dell'articolo 107 e sostituzione dell'articolo 110  
della Costituzione della Repubblica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione assegna al Ministro della giustizia la «facoltà di promuovere l'azione disciplinare» nei confronti dei magistrati.

La legge ordinaria, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, ha affiancato al Ministro della giustizia il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, riconoscendogli la titolarità degli atti anche nell'ipotesi di azione promossa dal Guardasigilli.

Tale attribuzione ha fatto molto discutere sulla terzietà del Procuratore generale in quanto fa parte, quale componente di diritto, del citato Consiglio superiore della magistratura (terzo comma dell'articolo 104 della Costituzione) e quindi partecipa ai giudizi sui magistrati da lui stesso inquisiti. È come se il pubblico ministero fosse chiamato a far parte del collegio che deve giudicare una persona nei cui confronti egli ha mosso l'accusa.

La Commissione bicamerale parlamentare per le riforme costituzionali ha affrontato, con particolare cura ed attenzione, la questione riguardante l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, licenziando un testo il cui contenuto viene recuperato, nelle sue linee portanti, dall'articolo 1 del presente disegno di legge, con il quale si ripropone la questione, tra l'altro già affrontata e dibattuta dall'Assemblea Costituente, di affidare la prerogativa in questione ad un organo «appositamente costituito, connotato in maniera tale da assicurarne l'indipendenza e l'autonomia» e statuendo per la sua elezione un ampio consenso: la maggioranza di tre quinti dei componenti il Parlamento, riunito in seduta comune.

Le successive previsioni riguardano: l'incompatibilità dell'ufficio di Procuratore ge-

nerale con qualsiasi altra carica o professione, la riserva di legge per l'individuazione di tutte quelle condizioni necessarie a garantirne l'indipendenza da ogni potere, la non rieleggibilità alla scadenza del mandato, che è della durata di quattro anni, ed il divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica per il quadriennio successivo.

Il titolare è definito Procuratore generale, esercita l'azione disciplinare d'ufficio ovvero «su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale presso la Corte di cassazione o del Consiglio superiore della magistratura».

Tale scelta, anch'essa affermata nel corso dei lavori della Commissione bicamerale, viene pienamente condivisa apparendo opportuno mantenere la facoltà di intervento dei citati organi che in tal modo possono supplire ad eventuali inerzie del Procuratore generale, ma anche concorrere alla definizione di un circuito istituzionale nel quale ciascun istante è chiamato a partecipare nell'ambito dei poteri che gli sono propri.

Inoltre, il Procuratore generale è autonomo rispetto ad ogni altro potere e quindi non collegato all'Esecutivo ed è tenuto a riferire, annualmente, alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.

Tutto quanto esposto comporta la modifica del secondo comma dell'articolo 107, attributivo della competenza, nella materia in questione, al Ministro della giustizia.

Il rispetto scrupoloso della regola dei cosiddetti «contrappesi» ha in sè la forza di scongiurare il pericolo delle «invasioni di campo» che pongono in crisi il fondamento di ogni Stato democratico, basato, come il nostro, sulla divisione dei poteri, ognuno dotato di attribuzioni proprie finalizzate al soddisfacimento del bene comune.

Nessuno pone in discussione la benemerita azione di contrasto, da parte della magistratura, al fenomeno del malaffare (metaforicamente denominato «tangentopoli»), annidato in ambienti politici, imprenditoriali e della pubblica amministrazione, che ha rivitalizzato il principio della divisione dei poteri.

Invero, l'intervento giudiziario, volto al doveroso ripristino della legalità, si pone in un'ottica di contrappeso.

Però, le scelte dell'Assemblea Costituente, in tema di giurisdizione, elusero la previsione di un serio controllo sull'operato dei magistrati, i quali, in tal modo, si sentono liberi di poter spaziare senza subirne le conseguenze.

L'istituzione di un organo estraneo al Consiglio superiore della magistratura, tito-

lare dell'azione disciplinare (obbligatoria ed officiosa), che pertanto svolge un ruolo richiamante, nella sostanza, quello del pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale, intende rendere concreto l'intervento e il suo esito.

A tale ambito concettuale appartiene la portata dell'articolo 2 del disegno di legge che attribuisce al Ministro della giustizia «la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari» al fine di verificare l'impegno dei magistrati ed il corretto esercizio della loro funzione.

Da ultimo si prevede che, annualmente, il Guardasigilli è chiamato a riferire alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi d'indagine.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e, nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni, non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.

L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o del Consiglio superiore della magistratura.

Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare».

### Art. 2.

1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giu-

stizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari».

2. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.